

**LA SOGLIA DEI CONTANTI TORNA AL VECCHIO LIMITE DI  
2.000 EURO**

Dal **1° gennaio 2022** il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro), ma resta quello di **1.999,99 euro** (soglia di 2.000 euro) e sarà così **fino al 1° gennaio 2023**, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.

A prevederlo è il provvedimento di conversione del DL 228/2021 (“Milleproroghe”), che interviene sull’art. 49 comma 3-bis del Dlgs. 231/2007.

Dal momento che non sembra di essere in presenza di un innalzamento della soglia, ma di una previsione che, “retroattivamente”, lascia invariata la soglia stessa, nessun rischio sanzionatorio si dovrebbe porre per coloro che, tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL “Milleproroghe”, dovessero aver utilizzato contanti per importi compresi tra 1.000 e 1.999,99 euro.

Sempre dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che alle **violazioni** della disciplina dei contanti si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro**.

Restano immutate tutte le ulteriori previsioni che attengono a tale materia.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per l’attività dei **cambiavalute** iscritti nell’apposito registro resta la soglia di 3.000 euro, essendo stata dissociata dalla soglia relativa all’utilizzo del contante. È pari a 999,99 euro, invece, il limite di utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro (c.d. “money transfer”).

Si ricorda, infine, che i limiti all’utilizzo del denaro contante presentano ricadute anche per i **professionisti**, che sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività.